

**AUDIZIONE ANCE  
CAMERA DEI DEPUTATI  
COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**“Illustrazione alle proposte di modifica relative allo schema di Decreto  
Legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento  
Europeo e del Consiglio su rendimento energetico nell’edilizia”**

*Roma 5 luglio 2005*

Il tema del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera è di estrema rilevanza ambientale ed economica, con importanti implicazioni nel settore dell'edilizia che impegna circa 1/3 dell'energia consumata in Italia, prevalentemente per le necessità di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.

È quindi importante avviare un percorso che porti ad una reale riduzione dei consumi, prevedendo non solo standard minimi nazionali da rispettare, ma anche misure incentivanti che stimolino il miglioramento dei minimi fissati.

Per conseguire il risultato indicato è importante agire su tutte le tipologie di edifici e su tutti i soggetti coinvolti: pubbliche amministrazioni, proprietari/utilizzatori di immobili, imprese di costruzione.

Pensare di conseguire gli obiettivi ispiratori della Direttiva limitando il campo di applicazione ai soli edifici residenziali nuovi equivale a non voler raggiungere lo scopo: considerando la percentuale di nuove costruzioni rispetto all'esistente, significa cominciare a conseguire risultati apprezzabili, in termini di risparmio energetico, tra non meno di 15-20 anni. Pertanto non ci si deve limitare alle nuove costruzioni.

Anche la certificazione energetica deve essere sfruttata come strumento di spinta a realizzare interventi di risparmio energetico, utilizzabili anche per accedere a formule di incentivi economici quali i certificati di efficienza energetica, i cosiddetti "certificati bianchi", legati a soluzioni di risparmio di energia, e "certificati verdi", legati a produzione di energia da fonti rinnovabili.

È solo tramite una estesa applicazione di interventi a tutto il patrimonio edilizio, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, che si può ridurre il fabbisogno energetico e stimolare l'adozione di fonti energetiche alternative.

1) L'ambito di applicazione deve essere esteso:

- agli edifici di nuova costruzione, per tutte le categorie individuate dall'art. 3 del DPR 412/93 ed,
- agli edifici esistenti, prevedendone l'adeguamento nel caso di ristrutturazioni importanti, esclusa la manutenzione ordinaria, così come definito dall'art. 6 della Direttiva

2) Certificazione energetica degli edifici

Nel caso di edifici di nuova costruzione, o quelli esistenti sottoposti ad importante ristrutturazione, la certificazione può essere rilasciata, sulla base della relazione tecnica del progettista, già prevista dall'articolo 28 della Legge 10/91 vigente, dal Direttore dei lavori che, mediante perizia giurata, certifica l'esecuzione delle opere edili e di impiantistica conformi al progetto depositato.

Dilatare la catena delle responsabilità quando sono già previste due figure professionali, il progettista ed il direttore dei lavori, può non contribuire al conseguimento dei risultati auspicati. È più proficuo, invece, responsabilizzare maggiormente le due figure professionali, cosa che peraltro già avviene per il direttore dei lavori durante la procedura di rilascio dell'agibilità dell'edificio. Resta inalterata la possibilità per i Comuni di effettuare verifiche sul progetto e durante l'esecuzione delle opere.

Nel caso di interventi di miglioramento eseguiti su edifici esistenti, la certificazione energetica può essere rilasciata, limitatamente all'intervento eseguito, con le stesse modalità di cui sopra, dando diritto ad accedere ad eventuali forme di incentivazione e premialità previste.

È il caso di sottolineare che non esistono ancora norme condivise a livello internazionale per una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici. Infatti la Commissione europea ha dato mandato nel gennaio 2004 all'organo tecnico, il CEN, di elaborare una norma adeguata alle finalità della Direttiva. Pertanto, con la soluzione proposta, si può far diffondere in tempi brevi la "cultura" della certificazione energetica, senza indurre uno spreco di risorse per una temporanea regolamentazione di tale aspetto, magari diversa da regione a regione, in attesa di una norma di riferimento europea.

- 3) Il miglioramento delle prestazioni energetiche richiede, nella generalità dei casi, l'aumento dello spessore delle pareti esterne, dei divisori tra distinte unità immobiliari, la creazione di cavedi e locali tecnici per soluzioni impiantistiche adeguate: in sostanza perdita di volumetria utile. È quindi necessario prevedere delle deroghe alle norme urbanistiche, compreso le distanze minime dagli altri edifici.
- 4) Per favorire l'adozione di soluzioni migliorative, dal punto di vista energetico, rispetto agli standard di legge, che portano anche ricadute positive sulle maggiori attività di ricerca e sperimentazione nonché sulla formazione degli addetti dei settori industriali coinvolti, è necessario prevedere incentivi di tipo urbanistico, aumenti di volume o di superficie realizzabile, di riduzione degli oneri concessori, ed altri ritenuti opportuni.
- 5) Per l'attuazione completa di quanto prevede la Direttiva il decreto in esame prevede l'emanazione di alcuni provvedimenti tra cui un decreto che stabilisca, tra l'altro, metodi di calcolo e requisiti minimi per il contenimento dei consumi di energia. In attesa di tale decreto, in allegato alla bozza in esame sono proposti metodi e valori da adottare nel periodo transitorio. È concessa una doppia possibilità di calcolo: calcolo rigoroso, con relativi valori ammessi in termini di consumo per  $m^2$ /anno, ed un secondo metodo, alternativo, che prende in considerazione la sola trasmittanza massima di alcuni componenti l'edificio, senza fornire un valore di trasmittanza media dell'intero edificio, unica grandezza in grado di dare indicazioni sulla prestazione energetica dell'edificio.

Appare discutibile come, per il periodo transitorio previsto di soli quattro mesi, si indichino metodologie incomplete nonché poco corrette e destinate ad essere soppiantate, costringendo i progettisti ad utilizzare nuovi riferimenti ed offrendo la possibilità di un calcolo semplificato.

Non è così che si può spingere al miglioramento ed alla ricerca di prestazioni superiori.

Nel transitorio sarebbe necessario lasciare inalterato l'attuale metodo di calcolo, ormai ben conosciuto dai progettisti, riducendo del 10% i valori limite del coefficiente di dispersione  $C_d$  attualmente fissati dal DM 30 luglio 1986, senza dare possibilità di adoperare metodi semplificati di calcolo. Questo porterebbe ad un sicuro e consistente miglioramento della prestazione energetica, permettendo di sperimentare nuove soluzioni progettuali, senza introdurre norme incomplete dall'incerta efficacia.

6) Una ulteriore spinta propositiva può giungere dalle Associazioni industriali di categoria, anche in forma aggregata, per attivare e promuovere il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili. A tale scopo dovrebbe essere favorita la partecipazione di tali associazioni nelle ESCO, Energy Services Company, che possono fungere da supporto tecnico-economico sia verso i progettisti che verso le imprese di costruzione, nell'adottare soluzioni di risparmio energetico.